

**OBBLIGO, AI FINI DELL'ACCESSO SUI LUOGHI DI LAVORO, DI POSSEDERE E DI ESIBIRE,
SU RICHIESTA, LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE (N. 165/2021) DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 127/2021
E AGGIORNAMENTO DEI FAC-SIMILE PER LE AZIENDE E DELLA MODULISTICA INERENTE
LA PROCEDURA DI VERIFICA**

Come anticipato su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 42/2021, la legge 19/11/2021 n. 165 (di conversione del d.l. 21/9/2021 n. 127 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34 e n. 35), in vigore dal 21 novembre scorso e il cui testo è pubblicato in altra parte di questo notiziario, ha apportato significative modifiche alla disciplina (efficace dal 22 settembre scorso e) prevista dal d.l. n. 52/2021 sull'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso sui luoghi di lavoro (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36, n. 37, n. 38, n. 40 del 2021).

In particolare, in base ai contenuti:

- a) dell'art. 9-septies del d.l. n. 52/2021^(*), vigenti dal 21 novembre 2021 a seguito di quanto ivi introdotto dalla legge n. 165/2021:
- per i lavoratori in somministrazione, la verifica del possesso del green pass competerà solo all'utilizzatore; l'agenzia di somministrazione sarà invece tenuta a informare i lavoratori circa l'obbligo di possederlo e, a richiesta, di esibirlo;
 - al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche sul possesso del green pass, i lavoratori potranno "richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19"; quelli che la consegneranno saranno esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro per tutta la durata della sua validità;
 - è stata puntualizzata ed estesa la possibilità di sostituire, con contratto a tempo determinato, i lavoratori sprovvisti di green pass nelle **imprese che occupano meno di 15 dipendenti**. Infatti: **(a) i 10 giorni durante i quali il datore di lavoro può sostituire, trascorsi 5 giorni di assenza, il dipendente che ne è privo, sono lavorativi (e non di calendario); (b) la sostituzione è rinnovabile più volte (non più "per una sola volta") fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore assente;**
- b) dell'art. 9-novies del d.l. n. 52/2021^(**), inserito (e vigente) dal 21 novembre 2021 dalla legge n. 165/2021, **"la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa"** non darà luogo, nei confronti del lavoratore, né alla sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro, né ai provvedimenti disciplinari stabiliti dalla contrattazione collettiva; in tale ipotesi, inoltre, **la sua permanenza sul luogo di lavoro sarà consentita fino al termine del turno/della giornata lavorativa.**

Alla luce delle menzionate novità, gli Uffici Ambiente/Sicurezza e Sindacale di Confimi Industria hanno aggiornato gli acclusi fac-simile - i precedenti sono stati infatti pubblicati su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36 e n. 37 del 2021 - riguardanti:

- 1) l'informativa per i lavoratori;
- 2) la designazione formale dell'incaricato all'accertamento delle violazioni dell'obbligo;
- 3) la segnalazione alla Prefettura dell'accertamento della mancanza della certificazione verde in occasione di un controllo;

4) la procedura di verifica della Certificazione Verde COVID-19.

(*) **Art. 9-septies del d.l. n. 52/2021 (come modificato, dal 21/11/2021, dalla legge n. 165/2021)**
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione, **anche in qualità di discenti**, o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai **soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la **verifica del rispetto** delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. **Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.**

5. I datori di lavoro di cui **al comma 1 definiscono**, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che **i controlli** siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. **Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.**

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata **di cui al primo periodo** non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni **lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.**

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai **commi 1 e 2** è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 **è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.**

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

() Art. 9-novies del d.l. n. 52/2021 (inserito, dal 21/11/2021, dalla legge n. 165/2021)
Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa.**

1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9-quinquies, commi 7 e 8, e 9-septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui al precedente periodo la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Su carta intestata aziendale

OBBLIGO CERTIFICAZIONE VERDE COVID19 (GREEN PASS) IN AZIENDA: INFORMATIVA PER I LAVORATORI

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 127/2021, **conv. In Legge 165 del 19/11/2021**, dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di **possedere** e di **esibire** su richiesta la certificazione verde Covid-19 (green pass) o del certificato medico in caso di esenzione.

L'obbligo del possesso del green pass è previsto per:

- i lavoratori dipendenti (tutte le categorie, compresi i collaboratori familiari, colf, badanti e baby sitter);
- chiunque altro presti attività lavorativa a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni;
- i soggetti che svolgono attività di formazione, **anche in qualità di discenti**;
- i soggetti che svolgono attività di volontariato.

Il possesso del Green Pass diventa un requisito SOGGETTIVO OBBLIGATORIO per lo svolgimento dell'attività lavorativa senza il quale la prestazione non potrà essere resa.

Dal 15 ottobre 2021 pertanto qualora Lei prima dell'ingresso nei locali della **Nome Azienda** ci comunichi di non essere in possesso della certificazione verde **Lei verrà considerato assente ingiustificato**, fino alla presentazione del Green Pass e comunque entro il 31/12/2021, senza retribuzione (o altro compenso/emolumento) e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Qualora invece Lei, senza avvisare l'azienda, fatto accesso agli spazi della **Nome Azienda**, se a seguito dei controlli effettuati dal datore di lavoro o dal/dagli incaricati dei controlli dovesse essere privo di green pass o la stessa certificazione dovesse risultare non valida **sarà considerato assente ingiustificato con eventuali conseguenze anche disciplinari ed inoltre Le potrà essere comminata dal prefetto una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.**

La scadenza della validità della Sua certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non darà luogo alle sanzioni previste, e Le sarà consentita la permanenza sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il proprio turno di lavoro.

Come previsto dalla normativa, tramite gli incaricati, effettueremo, anche quotidianamente, il controllo circa il possesso della certificazione verde.

Lei potrà richiedere di consegnare a **Nome Azienda copia della propria certificazione verde COVID-19, esonerandola così dai controlli da parte degli incaricati, fino alla data della scadenza di detta certificazione verde.**

Il Green Pass sarà obbligatorio anche per l'accesso presso i nostri clienti/fornitori pertanto, al fine di non compromettere la Sua attività lavorativa Le raccomandiamo di munirsi della certificazione verde anche per le eventuali visite esterne.

confimi industria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

L'obbligo di possesso del Green Pass NON si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata da autorità sanitaria competente. La invitiamo pertanto in questo caso ad esibire copia di tale esenzione.

Le confermiamo inoltre che:

- non verrà autorizzato il lavoro in smart working a causa della mancanza del Green Pass, né l'utilizzo di ferie o permessi retribuiti;
- la scrivente non sosterrà alcun costo per coloro che intendano eseguire il tampone valido per il rilascio del Green Pass.

Cordiali saluti.

Il datore di lavoro

Data e firma per ricevuta

Su carta intestata aziendale

Il sottoscritto _____ C.F. _____ nato a _____ il _____ in qualità di datore di lavoro/legale rappresentante della _____ P.IVA _____ con sede legale in via _____, cap. _____ comune di _____
Provincia _____

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021, conv. in Legge 165 del 19/11/2021, a far data dal 15 ottobre 2021, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19 (green pass);
- che **(nome azienda)** _____ è tenuta a verificare le predette certificazioni;
- che Lei è stata individuata quale soggetto incaricato alla effettuazione delle verifiche;
- che l'incarico deve essere conferito con un atto formale;

INCARICA

il/la sig./sig.ra _____ nato/a _____ il _____
_____ residente in via _____
CAP _____ Città _____ Codice Fiscale _____
_____ Documento di identità n. _____ rilasciato da _____
_____ il _____

ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 127/2021.

In considerazione della presente l'incaricato dovrà:

- procedere alla verifica del possesso della Certificazione Verde da parte dei lavoratori e di tutti i soggetti esterni che per motivi di lavoro e di formazione in ingresso ai luoghi di lavoro di **(nome azienda)** _____ esclusivamente mediante l'applicazione "VerificaC19" scaricata su dispositivo mobile o altra apparecchiatura idonea, sia in fase di ingresso che nel corso della giornata a campione;
- procedere alla verifica del possesso del certificato medico dei lavoratori e di tutti i soggetti esterni esentati dall'obbligo di possesso della Certificazione Verde;
- accertarsi dell'identità del lavoratore o del soggetto esterno, eventualmente richiedendo l'esibizione di documento di identità in corso di validità e verificando la corrispondenza dei dati anagrafici del documento di identità con quelli visualizzati dall'App;
- comunicare al datore di lavoro gli esiti negativi della verifica ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di legge;
- nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare il datore di lavoro per le ulteriori incombenze.

confimiindustria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

L'incaricato si impegna inoltre a non registrare né conservare alcun dato trattato in sede di verifica del Green Pass. Non è consentito all'incaricato diffondere o comunicare a terzi i dati personali, né fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici.

Cordiali saluti.

Il datore di lavoro

Data e firma per ricevuta

confimi industria

Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

Su carta intestata aziendale

Spett.le
Prefettura di.....

Luogo, data

Oggetto: segnalazione ai sensi dell'art. 3, co. 10, del Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021, **conv. in Legge 165 del 19/11/2021.**

Il sottoscritto _____ C.F. _____ nato a _____ il _____ in qualità di datore di lavoro/legale rappresentante della _____ P.IVA _____ con sede legale in via _____, cap. _____ comune di _____
Provincia _____

SEGNALA CHE

in data _____ il/la sig./sig.ra _____ nato/a _____ il _____ residente in via _____
CAP _____ Città _____ Codice Fiscale _____

durante la giornata lavorativa, all'interno del luogo di lavoro, alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne è risultato/a privo/a.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Il datore di lavoro

<i>Logo azienda</i>	Procedura Verifica Green Pass	Data 1^ emissione:	
		Data revisione:	
		N. Revisione:	

Procedura Verifica Certificazione Verde (Green Pass)

Ai sensi del DL 127 del 21/09/2021

Data di emissione		Data Revisione		Revisione n.	
-------------------	--	----------------	--	--------------	--

Emesso da DL (indicare nome e cognome del DL)	
Verificato da RSPP (indicare nome e cognome del RSPP)	
Approvato dal comitato aziendale Covid19	

Procedura Covid19: Verifica Certificazione Verde (Green Pass)

1 Obiettivi

La seguente procedura descrive le operazioni per la verifica delle certificazioni verdi (Green Pass) per l'accesso a locali della **Nome Azienda** nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei consulenti, dei professionisti, dei fornitori e dei manutentori (**aggiungere e/o togliere secondo le proprie realtà aziendali**)

2 Destinatari

Lavoratori dipendenti, consulenti, associati, fornitori, manutentori e tutte le persone esterne che fanno accesso ai locali di **Nome Azienda** per motivi di lavoro e di formazione o di volontariato¹.

3 Normativa di riferimento

- DL n.52 del 22/04/2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146)
- DPCM 17/06/2021
- DL n. 127 del 21/09/2021, **conv. in Legge 165 del 19/11/2021**,
- Circolare del ministero della salute del 04/08/2021 e successive proroghe in materia di "certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiCOVID-19."
- DPCM 12/10/2021
- FAQ aggiornate al 13/10/2021

4 Definizioni

Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

- a) **certificazioni verdi COVID-19**: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
- b) **vaccinazione**: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti riconosciute come equivalenti con Circolare del Ministero della salute,
- c) **test molecolare**: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isoterma mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
- d) **test antigenico rapido**: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari; SISP: Servizio Igiene e Sanità Pubblica (vedi ULSS) MMG: Medico Medicina Generale (medico di famiglia)

¹ Sono altresì compresi a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo anche i lavoratori in somministrazione, i tirocinanti e gli studenti in alternanza scuola-lavoro.

- e) **App VerificaC19:** L'applicazione consente di verificare l'autenticità e la validità delle Certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Per il corretto funzionamento e il riconoscimento delle certificazioni è necessario che l'App sia connessa almeno una volta al giorno alla connessione internet per aggiornamenti dovuti.

5 Verifica della Certificazione Verde

5.1 Chi

Solo il datore di lavoro e/o gli addetti formalmente incaricati, con incarico sottoscritto, e adeguatamente formati devono procedere ai controlli delle certificazioni verdi.

5.2 Quando

L'azienda deve scrivere dettagliatamente quando intende effettuare le verifiche del possesso del Green Pass

A titolo di esempio. Ogni azienda deve scrivere nel dettaglio come intende eseguire i controlli

- **Per i lavoratori dipendenti**

Prioritariamente al momento dell'accesso ai locali aziendali all'inizio della giornata lavorativa e/o anche a campione², purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

I lavoratori possono richiedere di consegnare a **Nome Azienda** copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli, fino alla data della scadenza di detta certificazione verde.

- **Per i soggetti esterni**

Al momento dell'accesso ai locali della **Nome Azienda**.

Nulla toglie che il datore di lavoro o l'addetto incaricato possano verificare il possesso del green pass durante il corso della giornata lavorativa.

Nei casi di specifiche esigenze organizzative aziendali, preventivamente comunicate ai lavoratori, gli stessi saranno tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

5.3 Come

Premesso che è opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso, l'addetto incaricato deve:

- 1) Richiedere la Certificazione Verde al soggetto in ingresso che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo);
 - 2) Scansionare con l'App VerificaC19 il QR Code e procedere al controllo. In funzione dell'esito la schermata della App può essere.
- Verde: la Certificazione è valida per l'Italia e l'Europa (esito positivo);
 - Azzurra: la Certificazione è valida solo per l'Italia (esito positivo);
 - Rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura (esito negativo);

² La richiesta di esibizione e di verifica del Green Pass a campione non deve dare adito ad una chiara ed esplicita elusione di quanto la legge dispone in materia di Green Pass.

In caso di schermata verde o azzurra il soggetto può accedere ai locali della **Nome Azienda**. In caso di schermata rossa al soggetto è fatto divieto di accedere ai locali della **Nome Azienda** e sarà lui chiesto di uscire.

In caso di Certificazione Verde ambigua l'addetto incaricato può chiedere l'esibizione del documento di riconoscimento al fine di accertare l'identità del soggetto. **Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.**

Oltre all'app "VerificaC19", è possibile utilizzare specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.

5.4 Tutela della Privacy

Il controllo del *green pass* richiede particolare attenzione alla tutela della privacy del soggetto controllato, poiché il nome, i dati anagrafici e soprattutto il possesso di una certificazione sanitaria sono senz'altro dei dati personali ai sensi dell'art. 4 del GDPR.

In particolare, come previsto dall'art. 13, comma 5, del Decreto Legge 17 giugno 2021 e chiarito dal Garante Privacy nel comunicato del 10 agosto 2021, in ossequio al principio di minimizzazione sancito dal GDPR, pur essendo il controllo un trattamento di dati personali, di cui è titolare il soggetto (l'azienda) che è tenuto a farlo, quest'ultimo non può in alcun modo registrare, né tantomeno conservare il dato inerente il possesso di un *green pass* valido da parte del destinatario del controllo.

Inoltre, l'addetto incaricato in caso di certificazione cartacea non dovrà controllare le informazioni in merito ai presupposti che hanno determinato il rilascio della certificazione né tantomeno alla scadenza della stessa. È altresì fatto assoluto divieto di trattenere copia della certificazione verde, nonché diffondere o comunicare a terzi i dati personali, né fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici.

6 Registrazione dei controlli per l'accesso in azienda

Al solo fine di poter dimostrare l'attuazione delle disposizioni di legge e del rispetto della presente procedura per la verifica delle certificazioni verdi l'**Nome Azienda** ha deciso di:

Scrivere dettagliatamente le modalità con cui l'azienda pensa di dimostrare alle autorità in caso di controllo di aver effettuato i controlli delle certificazioni. A titolo di esempio

- **Per i lavoratori dipendenti**

Per i lavoratori dipendenti della Nome Azienda dovrà essere registrato l'avvenuto controllo del Green Pass o dell'eventuale esenzione (vedi punto 8) su apposito registro inserendo una X (*) nella colonna relativa alla data del controllo in corrispondenza della riga relativa al nome del lavoratore in ingresso.

- **Per i soggetti esterni**

Per tutti i soggetti esterni dovrà essere registrato l'avvenuto controllo su apposito registro inserendo una X (*) nella colonna a fianco al nome e cognome del soggetto e alla data del controllo.

Nel caso di lavoratore dipendente privo di Green Pass o di esenzione o in caso di controllo con esito negativo l'addetto dovrà riferire al Datore di lavoro data del controllo e nominativo del soggetto controllato.

(*) (Si precisa che la X inserita nella colonna ha valore ai soli fini di una spunta dell'avvenuto controllo, non del risultato con esito positivo della verifica del Green Pass)

7 Assenza ingiustificata

Il datore di lavoro consegna a tutti i lavoratori privi della certificazione verde o esenzione oppure in caso di certificazione non valida (verifica con esito negativo) una comunicazione di assenza ingiustificata datata e firmata. L'assenza ingiustificata sarà comunicata agli uffici preposti per le opportune annotazioni ai fini della retribuzione mensile.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato; ed in ogni caso non sarà possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità *smart working* né sostituirla con ferie o permessi retribuiti.

8 Esenzioni

L'obbligo della Certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali della **Nome Azienda** non si applica:

- ai bambini sotto i 12 anni, esclusi per età dalla campagna vaccinale.
- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Nel caso di esenzioni il soggetto dovrà esibire all'addetto la certificazione medica che ne attesti l'esonero e annotare nel registro la presenza di esenzione.

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute. Tale certificazione deve contenere:

- i dati anagrafici del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n 105";
- la data di validità della esenzione con il testo "certificazione valida fino al (data)";
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);
- il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

È fatto divieto di trattenere copia della suddetta certificazione.

9 Caso di soggetto trovato privo della certificazione verde o con certificazione non valida all'interno dei luoghi di lavoro

- **Lavoratore dipendente**

Nel caso in cui un lavoratore dipendente, durante la giornata lavorativa alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne dovesse risultare privo o nel caso di certificazione non valida, il Datore di Lavoro dopo aver allontanato il soggetto dai locali della **Nome Azienda** segnalerà al Prefetto il

nominativo del lavoratore ai sensi del regolamento vigente, deputato ad applicare una sanzione amministrativa da 600 euro a 1500 euro.

Il lavoratore verrà allontanato dal luogo di lavoro e risulterà assente ingiustificato non retribuito. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorreranno alla maturazione delle ferie e comporteranno la perdita della relativa anzianità di servizio. Verrà inoltre avviato un procedimento disciplinare nel rispetto delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente in azienda.

La scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, e sarà consentita la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

- **Soggetto Esterno**

Nel caso in cui un soggetto esterno quale un fornitore alla richiesta di esibire la certificazione verde o di esenzione, ne dovesse risultare privo o nel caso di certificazione non valida, il Datore di Lavoro dopo aver allontanato il soggetto dai locali della **Nome Azienda** segnalerà la mancata esibizione della certificazione verde o la non validità della stessa al Prefetto, deputato ad applicare una sanzione amministrativa da € 600 a € 1500, nonché al suo datore di lavoro per i provvedimenti di legge previsti.